

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Città Metropolitana di Milano

***Parere su salvaguardia equilibri di bilancio***



Prot. n. 7104 del 23/07/2019 (A) 42

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Andrea Gerardi*

# L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 22.07.2019

## PREMESSO CHE

Con delibera C.C. n. 09 del 23 marzo 2019 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Dato atto che non sono stati riscontrati e riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 come risulta dall'attestazione predisposta dai Responsabili di Area;

Vista l'attestazione della Responsabile dell'Area Finanziaria relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che si rende comunque necessario provvedere a delle variazioni di bilancio accogliendo le richieste pervenute dai Responsabili di Area, in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte investimento, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto che si intende variare lo stanziamento del fondo di riserva;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18.8.2000 n. 267;

Visti gli allegati tabulati predisposti dall'Ufficio Ragioneria;

Visto lo Statuto dell'Ente;

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. Al fine di monitorare

l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati. Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL; 3
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati. L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI

Il Revisore Unico, considerato che resta una mera facoltà dell'Ente, in sede di salvaguardia, procedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'Ente ha ritenuto opportuno non procedere alla ricognizione;

Considerato l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio e l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013. Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare. I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, vista la relazione ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18/07/2019;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto

Li, 22 luglio 2019

**Il Revisore Unico**

Dott. Andrea Gerardi

